

ON.LE TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER IL LAZIO – ROMA

Ricorso per motivi aggiunti

RG 11836/2022 Sez. 4

Nell'interesse dell'Avv. **GIANLUCA VALENTI**, nato a Palermo il 03.9.1972, C.F. VLNGLC72P03G273D, residente in Messina, via Panoramica dello Stretto n. 1416, rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso introduttivo, dall'Avv. Gianclaudio Puglisi (C.F.: PGLGCL81S19F158O; fax: 0905726244) e l'Avv. Fabrizio Mandanici (CF: MNDFRZ72S28F158B, fax 090-71327), con domicilio digitale all'indirizzo pec: gianclaudiopuglisi@pec.giuffre.it.

contro

- **PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI**, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato, via Dei Portoghesi n. 12 – 00186 – ROMA;

- **PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA**, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato, via Dei Portoghesi n. 12 – 00186 – ROMA;

- **INAIL - ISTITUTO NAZIONALE PER GLI INFORTUNI SUL LAVORO**, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato, via Dei Portoghesi n. 12 – 00186 – ROMA;

- **ISPettorato Nazionale del Lavoro** (C.F. 80237250586), con sede in

Roma (RM), Piazza della Repubblica, n. 59, in persona del legale

rappresentante *pro tempore*

- **MINISTERO DEL LAVORO**, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato, via Dei Portoghesi n. 12 – 00186 – ROMA;

- **MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato, via Dei Portoghesi n. 12 – 00186 – ROMA;

- **MINISTERO DELL'INTERNO**, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato, via Dei Portoghesi n. 12 – 00186 – ROMA;

- **COMMISSIONE INTERMINISTERIALE RIPAM**, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato, via Dei Portoghesi n. 12 – 00186 – ROMA;

- **FORMEZ PA**, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato, via Dei Portoghesi n. 12 – 00186 – ROMA

e nei confronti

LA PLACA SANTO (LPLSNT86P2oF126D) nato il 20.09.1986 a Menfi (AG) ed ivi residente in Piazzale Rotolo G. n. 2

per l'annullamento, previa sospensione,

- del provvedimento del 7.02.2023 nominato “scelta amministrazioni e sedi per ulteriore scorrimento” con il quale sono stati invitati “gli idonei

collocati nella graduatoria profilo CU/ISPL dalla posizione n. 1405 alla

posizione 1951 e gli idonei collocati nella graduatoria profilo CU/GIUL

dalla posizione n. 1248 alla posizione 1493” a manifestare un ordine di

preferenza tra amministrazioni e sedi ancora disponibili;

- dell'allegato elenco contenente le sedi ancora disponibili, per quanto

di interesse, nella Regione Sicilia

- per quanto di interesse, dei provvedimenti di presa d'atto, allo stato

non conosciuti, o di qualsivoglia tenore provvedimento con cui

l'Amministrazione ha convocato e confermato le scelte operate dai

vincitori “ per scorrimento”

e per l'accertamento

del diritto del ricorrente all'assegnazione di una delle sedi, resesi

disponibili per il profilo CU/GIUL nella regione di residenza, quale

vincitore assunto con la prima graduatoria finale di merito, con

precedenza sui candidati idonei aventi posizione in graduatoria

successiva.

FATTO

Il Dipartimento della funzione pubblica organizzava il concorso

indicato in epigrafe avvalendosi della Commissione Interministeriale

RIPAM per l'espletamento della relativa procedura.

Il bando veniva pubblicato in Gazzetta Ufficiale 4 Serie Speciale

Concorsi ed esami n. 68 del 27 agosto 2019 con successivo avviso di

modifica e riapertura dei termini pubblicato nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica Italiana - 4^a serie speciale “Concorsi ed esami” n. 60

del 30 luglio 2021.

Era prevista la selezione di due profili: CU/GIUL (Funzionario

amministrativo per INAIL, INL e Ministero del Lavoro) e CU/ISPL (Ispettore del lavoro).

Il ricorrente inviava la propria istanza di partecipazione al Concorso per il profilo CU/GIUL, tramite l'apposito Portale, e così partecipava alla prova selettiva per il profilo superandola con punteggio di 24.625.

Dalla graduatoria finale di merito aggiornata per il profilo CU/GIUL, validata dalla Commissione RIPAM nella seduta del 25.5.2022, e pubblicata in data 06.6.2022, l'Avv. Valenti risultava collocato nella posizione 810 e così assegnato alla sede INAIL di Chiavari (GE).

La sede di Chiavari assegnata risultava, tra le scelte effettuate, al n. 13, dunque successiva rispetto alle sedi siciliane scelte con priorità in quanto più vicine alla località di residenza, Messina.

Con i provvedimenti impugnati, del 23.09.2022 e del 5.10.2022, l'Amministrazione, *"in considerazione di tale incremento e tenuto conto delle istanze pervenute dalle amministrazioni di sostituzione dei vincitori rinunciatari e di assegnazione di ulteriori risorse"* procedeva allo scorrimento delle graduatorie precisando che *"A partire dalle ore 17,30 del giorno 23 settembre 2022 e fino alle ore 17,30 del giorno 30 settembre 2022 gli idonei collocati nella graduatoria profilo CU/GIUL dalla posizione 851 alla posizione 1247 devono inviare la scelta dell'amministrazione e della sede di destinazione, a pena di decadenza, esclusivamente attraverso il sistema Step One.*

In sostanza, i vincitori idonei “ per scorrimento” hanno avuto la

possibilità di scegliere la sede a copertura delle posizioni resesi vacanti con priorità rispetto a chi era già stato assunto.

L'Avv. Gianluca Valenti impugnava gli atti indicati in epigrafe proponendo ricorso dinanzi a Codesto Ecc.mo Tribunale.

Si costituivano le amministrazioni resistenti ed il controinteressato, chiedendo il rigetto del ricorso e, all'esito della camera di consiglio del 22.11.22, il Collegio adottava l'ordinanza n. 7170/22.

Ritenendo non condivisibili le conclusioni ivi contenute, il ricorrente proponeva appello dinanzi al Consiglio di Stato, iscritto al n. RG. 243/2023 in seno al quale, all'esito della camera di consiglio, il Collegio accoglieva l'appello ai fini della sollecita fissazione dell'udienza pubblica ritenendo che “la questione contenziosa necessita peraltro di un sollecito approfondimento proprio della fase di merito”.

Nelle more, l'Amministrazione ha adottato gli atti indicati in epigrafi che, tuttavia, sono altrettanto illegittimi, come quelli impugnati con il ricorso introduttivo del presente giudizio per i seguenti motivi di

DIRITTO

I. ILLEGITTIMITA' DERIVATA DALL'ILLEGITTIMITA' DEI PROVVEDIMENTI GIA' IMPUGNATI CON IL RICORSO PRINCIPALE ED IN PARTICOLARE:

VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 14, COMMA 2 E COMMA 4 DEL BANDO; DEGLI ART. 3, 97, 117, 1° C., COST.; DEGLI

ARTT. 1 E 3 L. 241/1990 - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI

PRINCIPI DI PROPORZIONALITÀ, IMPARZIALITÀ, RAGIONEVOLEZZA, PARITÀ DI TRATTAMENTO - ECCESSO DI POTERE PER ILLOGICITÀ, DISPARITÀ DI TRATTAMENTO - ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO DEI PRESUPPOSTI IN FATTO E IN DIRITTO - INGIUSTIZIA MANIFESTA

Come premesso in narrativa, con provvedimento di scorrimento della graduatoria e contestuale Avviso di scelta delle Amministrazioni e delle sedi per scorrimento della graduatoria, relativo al Concorso RIPAM UNICO LAVORO – Profilo CU/GIUL, pubblicato in data 23.9.2022, sul sito internet di Formez PA, l'Amministrazione ha proceduto allo scorrimento di n. 397 posizioni della graduatoria relativa al profilo CU/GIUL, illegittimamente e immotivatamente invitando soltanto i candidati, vincitori a seguito di scorrimento, a manifestare l'“ordine di preferenza tra amministrazioni e sedi ancora disponibili”, **senza procedere prima ad una riassegnazione, tra i candidati già vincitori, delle sedi oggetto di rinuncia e/o decadenza, resesi disponibili o, comunque, senza consentire anche ai candidati già assegnatari di esprimere preferenza per una nuova assegnazione delle sedi ancora disponibili oggetto di rinuncia e/o decadenza.**

Al riguardo, l'art. 14, 4° c., del Bando, così come l'Avviso di manifestazione della preferenza sedi pubblicato sul sito internet di Formez PA in data 7.6.2022, hanno previsto che “4. Successivamente all'assunzione in servizio dei candidati dichiarati vincitori, **le sedi che eventualmente si renderanno nuovamente disponibili, a seguito**

di rinunce ovvero interruzioni, a vario titolo, del rapporto di lavoro instaurato con le amministrazioni interessate, che siano intervenute durante l'espletamento del periodo di prova - come disciplinato dall'articolo 14 del CCNL comparto funzioni centrali 2016-2018, non potranno essere oggetto di riassegnazione a favore di coloro i quali siano stati già assegnati ad altra sede in qualità di vincitori della presente procedura concorsuale. [...]

L'Amministrazione ha errato, tuttavia, nell'applicare l'esclusione ivi contenuta, ai casi di rinunce incorse anche prima del "periodo di prova", e non, esclusivamente, a quelle rinunce o interruzioni del rapporto di lavoro instaurato con INAIL successive alla presa di servizio.

La decisione di procedere allo scorrimento della graduatoria, invitando soltanto i candidati vincitori a seguito di scorrimento a manifestare l'"ordine di preferenza tra amministrazioni e sedi ancora disponibili", si pone in violazione non solo degli artt. 3 e 97 Cost. e ha prodotto un'incertezza assoluta sulle modalità di assegnazione della sede in violazione di regole procedurali espressione dei principi di buona amministrazione ed imparzialità di cui all'art. 97 Cost.

È manifesta la lesione degli interessi dell'odierno ricorrente, posto che i suddetti posti disponibili saranno assegnati, come nel caso del contointeressato oggi evocato in giudizio, a candidati risultati vincitori a seguito di scorrimento della graduatoria e, pertanto, collocati in posizione deteriore rispetto all'Avv. Valenti.

In sostanza la previsione che esclude i candidati già vincitori dalla possibilità di scegliere **"le sedi che eventualmente si renderanno**

nuovamente disponibili, a seguito di rinunce ovvero interruzioni,

a vario titolo, del rapporto di lavoro instaurato con le amministrazioni interessate, che siano intervenute durante l'espletamento del periodo di prova”, non può che riguardare solo ed esclusivamente le rinunce intervenute dopo la “prima” accettazione della sede da parte del candidato vincitore idoneo, perché tale interpretazione si evince chiaramente dal dato letterale della norma.

Diversamente opinando, infatti, si arriverebbe all'assurda conclusione per cui il candidato risultato vincitore per scorrimento di graduatoria potrebbe effettivamente scegliere la sede più vicina alla propria residenza, a dispetto del vincitore di concorso già assegnato, come nel caso dell'Avv. Valenti, il quale di fatto vedrebbe venir meno la garanzia di priorità di scelta della sede in base all'ordine di graduatoria, in totale violazione dell'art. 14, 2° c., del Bando secondo cui: “I candidati vincitori potranno scegliere l'amministrazione e la sede secondo l'ordine di graduatoria”.

Il provvedimento di scorrimento della graduatoria, con contestuale Avviso di scelta delle Amministrazioni e delle sedi per scorrimento della graduatoria, determinano un'obiettiva alterazione degli esiti del concorso, perché privilegia le scelte espresse ex post (da candidati che inizialmente nemmeno si sono collocati in posizione utile) rispetto a quelle espresse dai candidati rimasti ab origine vincitori del concorso e collocatisi in posizione più favorevole.

E ciò si pone in palese contrasto con i più basilari principi di cui in rubrica, regolanti l'azione amministrativa nonché con le previsioni,

anche di rango costituzionale, poste a presidio dell'accesso all'impiego

nelle Pubbliche Amministrazioni in condizioni di uguaglianza e, soprattutto, secondo un criterio meritocratico.

A tal riguardo, preme altresì evidenziare che, proprio alla luce delle predette considerazioni e per evitare di incorrere nei richiamati profili di illogicità e illegittimità, diverse Amministrazioni hanno sviluppato la buona prassi di procedere, prima dello scorrimento della graduatoria, ad una fase di interpello dei candidati già assunti, finalizzata all'eventuale rimodulazione delle assegnazioni già disposte.

Non è ragionevole, infatti, che alcuni posti rimangano vacanti in virtù di rinunce e/o decadenze di candidati vincitori che non gradivano la sede loro assegnata, senza che possa e debba procedersi ad una riassegnazione di tali sedi tornate disponibili in favore degli altri candidati vincitori, che pure per le stesse avevano espresso una preferenza prioritaria rispetto alla sede assegnata. Mentre possono giovare di tali sedi tornate disponibili candidati idonei risultati vincitori solo per scorrimento di graduatoria, collocati in posizione inferiore/deteriore rispetto ai primi.

È evidente, dunque, l'illegittimità del provvedimento di scorrimento e di invito a scegliere le sedi rimaste vacanti del 23.9.2022, così come degli atti successivi quali, ad esempio, le scelte effettuate dai controinteressati (vincitori per scorrimento) che dovranno, pertanto, essere annullati con la conseguenza che dovrà essere consentito all'Avv. Valenti di operare la scelta in via prioritaria presso una delle altre sedi, site nella Regione Sicilia, che presentino posti disponibili.

Non è inutile evidenziare, peraltro, che l'INAIL Direzione Centrale

Risorse Umane, con nota del 22.9.2022, ha indetto una procedura di mobilità interna su base regionale (anche per il personale dell'area C). Tale procedura di mobilità, da un lato, conferma che non sussistono esigenze di servizio tali per cui l'Amministrazione resistente abbia necessità che l'Avv. Valenti permanga nella sede "INAIL - Chiavari", dall'altro, unitamente allo scorrimento di graduatoria indetto, con le relative illegittime modalità di assegnazione delle sedi, rende urgente la riassegnazione del ricorrente presso una delle sedi preferite sita nella Regione Sicilia, atteso che le stesse potrebbero essere occupate a breve in ragione della procedura di mobilità suddetta, ovvero dell'assegnazione conseguente a scorrimento di graduatoria.

Si precisa che, dagli elenchi delle sedi disponibili, pubblicati dall'Amministrazione in sede di scorrimento, infatti, risulta confermato che i posti vacanti per le sedi INAIL, rispetto ai quali i vincitori "per scorrimento" hanno formulato la loro preferenza sono:

D. R. SICILIA (Palermo) 1

ENNA 1

CATANIA 1

MESSINA 1

TRAPANI 2

PALERMO - TITONE 1

SIRACUSA 1

Alla luce di quanto esposto, dunque, gli atti impugnati in epigrafe, e, in primo luogo, il Provvedimento di scorrimento della graduatoria e

contestuale Avviso di scelta delle Amministrazioni e delle sedi per

scorrimento della graduatoria, l'art. 14, 4° c., del Bando e l'Avviso di manifestazione della preferenza sedi, di per sé e anche nella parte in cui siano interpretati nel senso in questa sede censurato, devono essere annullati, in quanto illegittimi, per i vizi denunciati in rubrica, con assegnazione in servizio dell'Avv. Gianluca Valenti presso una delle altre sedi, site nella Regione Sicilia, che presentino posti disponibili, per le quali ha espresso preferenza prioritaria rispetto alla sede "INAIL - Chiavari".

DOMANDA CAUTELARE

Quanto al *fumus* nulla è da aggiungere rispetto alle censure già spiegate se non nel senso di ribadire l'assoluta evidenza dell'illegittimità dei provvedimenti impugnati, indicati in epigrafe.

Per quel che concerne, poi, il *periculum in mora* è del tutto evidente che l'illegittimo protrarsi dell'efficacia degli atti amministrativi impugnati è causa di un grave pregiudizio nei confronti dell'Avv. Valenti, dal momento che la scelta delle sedi operata, in maniera illegittima, dai vincitori "per scorrimento" diventerà definitiva in mancanza di un provvedimento cautelare che la privi di efficacia fino alla definizione nel merito del presente giudizio.

A ciò si aggiunga che le sedi disponibili nella Regione Sicilia, indicate come preferenza del ricorrente, sono ormai praticamente esauriti.

ISTANZA EX ART. 41 C.P.A.

Fermo restando le notifiche già eseguite si chiede di poter provvedere

alla notifica per pubblici proclami, mediante pubblicazione del ricorso

nell'albo online dell'amministrazione resistente, ex art. 41 c.p.a., in ragione della difficile individuazione di tutti i potenziali controinteressati. Stante l'elevato numero dei soggetti coinvolti e l'impossibilità per i ricorrenti di reperire i loro luoghi di residenza, la notificazione per pubblici proclami mediante pubblicazione sul sito dell'amministrazione resistente consentirebbe di garantire ugualmente la conoscenza dell'atto, qualora Codesto Tribunale la ritenga opportuna.

P. Q. M.

Si chiede che l'On. le Tribunale adito voglia, previa sospensione, annullare i provvedimenti impugnati, meglio specificati in epigrafe e, per l'effetto, accertare il diritto del ricorrente alla scelta in via prioritaria di una delle sedi, site nella Regione Sicilia, resesi disponibili prima del provvedimento di scorrimento.

Con ogni altra statuizione consequenziale anche in ordine alle spese di giudizio ed ai compensi di difesa.

L'avv. Gianclaudio Puglisi dichiara che, ai sensi di legge, verrà corrisposto un contributo unificato pari ad euro 325,00

Messina, 6 aprile 2023

Avv. Gianclaudio Puglisi

Avv. Fabrizio Mandanici

